

# *Regione Toscana*

## **LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2024, N. 18**

### **Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Attività del SAST

Art. 3 - Convenzione

Art. 4 - Utilizzo dei loghi

Art. 5 - Abrogazioni

Art. 6 - Norma finanziaria

## PREAMBOLO

### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e q), dello Statuto;

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico);

Vista la legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);

Considerato quanto segue:

1. Il Soccorso alpino e speleologico toscano (SAST) svolge un ruolo centrale nell'ambito delle attività di soccorso negli ambienti montani, ipogei e nelle zone impervie del territorio regionale e costituisce un punto di riferimento nelle iniziative di prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli altri sport di montagna;
2. Alla luce di ciò, in coerenza con quanto disposto dalla l. 74/2001, si ritiene opportuno dettare una specifica disciplina regionale finalizzata a riconoscere l'importanza del soccorso alpino e speleologico toscano riconducendo, parimenti, ad un unico testo normativo le disposizioni attualmente vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto contenuto nella l.r. 17/1998;
3. In particolare, con la soprarichiamata disciplina, vengono individuate le attività per le quali la Regione Toscana si avvale del SAST, viene prevista una specifica convenzione attraverso la quale definire nel dettaglio tali attività e vengono introdotte specifiche previsioni per l'utilizzo dei loghi;

Approva la presente legge

#### Art. 1

##### Oggetto

1. La Regione Toscana, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), riconosce il ruolo del Soccorso alpino e speleologico toscano, servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SAST, quale soggetto centrale nelle attività di soccorso negli ambienti montani, ipogei e nelle zone impervie del territorio regionale e punto di riferimento nelle iniziative di prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli altri sport di montagna.

#### Art. 2

##### Attività del SAST

1. La Regione Toscana si avvale del SAST al fine di:
  - a) svolgere interventi di soccorso agli infortunati, ai pericolanti, ai soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, di ricerca e di soccorso dei dispersi e di recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale;

- b) svolgere attività di prevenzione degli incidenti in montagna, anche attraverso l'organizzazione di iniziative di formazione e informazione rivolte alla cittadinanza toscana e in particolare ai frequentatori della montagna.
2. Il SAST, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), concorre altresì al soccorso della popolazione in caso di eventi calamitosi.

#### Art. 3 Convenzione

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, la Regione stipula con il SAST una apposita convenzione. Nella convenzione sono disciplinati, in particolare:
  - a) le modalità operative ed il raccordo per quanto concerne lo svolgimento del servizio di soccorso e di elisoccorso;
  - b) la messa a disposizione di materiali, attrezzature tecnologiche, sistemi di comunicazione e personale da parte del SAST;
  - c) l'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di periodiche esercitazioni delle squadre di soccorso;
  - d) l'organizzazione di iniziative rivolte alla prevenzione di incidenti escursionistici, alpinistici e speleologici;
  - e) le modalità di remunerazione delle attività svolte;
  - f) la messa a disposizione da parte della Regione di fabbricati da utilizzare come punto sosta per attività del SAST e adibiti in parte a regime di "bivacco" ovvero "sempre aperto" nel rispetto della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"), con uno strumento giuridico che consenta l'addebito di eventuali oneri a carico del SAST medesimo.
2. Per lo svolgimento delle attività disciplinate nella convenzione, la Regione eroga un contributo in favore del SAST determinato nell'ambito della medesima convenzione in relazione all'entità delle attività svolte.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il SAST trasmette alla Regione la relazione degli interventi svolti e dei costi sostenuti nell'anno precedente, nonché il programma degli interventi operativi per l'anno in corso, corredato dal piano finanziario delle spese previste. La Regione, verificata la documentazione trasmessa, eroga il contributo di cui al comma 2.

#### Art. 4 Utilizzo dei loghi

1. Il logo SAST viene apposto sugli elicotteri sanitari utilizzati nel servizio di soccorso.
2. Il SAST appone sui propri automezzi e sull'abbigliamento utilizzato dal proprio personale il logo del soccorso sanitario regionale.

#### Art. 5 Abrogazioni

1. L'articolo 9 della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) è abrogato.
2. Il titolo III (Servizio di soccorso alpino) della l.r. 17/1998 è abrogato.
3. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 17/1998 è abrogato.

Art. 6  
Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente. Il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 3, comma 2, è assicurato sul bilancio di previsione 2024 – 2026 come segue:
  - euro 585.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sugli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti”;
  - euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sugli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 14 maggio 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 07.05.2024.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 4 aprile 2023, n. 185

**Proponenti:**

**Consiglieri** Puppa, Niccolai, Benucci, Paris, Bugetti, Spadi, Ceccarelli, Sostegni, Pieroni,  
Rosignoli, Fratoni, De Robertis, Bugliani

**Assegnata** alla 3<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 2 maggio 2024

**Approvata** in data 7 maggio 2024

**Divenuta** legge regionale 14/2024 (atti del Consiglio)

**NOTA PER IL BOLLETTINO**

*Questa 'Avvertenza' andrà pubblicata in calce ad ogni legge regionale di modifica, prima del testo coordinato della Raccolta normativa.*

*Da pubblicare in calce alla legge regionale 14 maggio 2024, n. 18 (Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico).*

**AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 20 marzo 1998, n. 17](#)